

2012

Vol. 1 - Orientarsi

Introduzione e inquadramento normativo

Piano comunale di protezione civile

Introduzione	pag. 02
Inquadramento normativo	03



Introduzione

Questo piano si pone come obiettivo prioritario quello di dotare il Comune di uno strumento tecnico di semplice utilizzo che individui le attività fondamentali da svolgere, consentendo all'Amministrazione una notevole flessibilità operativa, condizione necessaria per una corretta gestione delle emergenze.

I punti chiave di questo strumento possono essere sintetizzati come segue:

1. Individuazione chiara della struttura comunale deputata alla gestione delle criticità;
2. Definizione di un elenco sintetico delle attività che le singole funzioni di supporto del C.O.C. devono compiere con la relativa modulistica;
3. Definizione schematica delle attività specifiche da compiere in relazione al tipo di rischio;
4. Individuazione delle aree di protezione civile con indicazioni di massima per l'attivazione, l'allestimento e la gestione;
5. Creazione di uno schema di sintesi per le comunicazioni;

Il Piano è stato realizzato in modo da fornire all'Amministrazione gli strumenti basilari attraverso i quali poter sviluppare una risposta coerente agli eventi in modo da garantire al meglio la salvaguardia dell'incolumità delle persone, il soccorso e l'assistenza alla popolazione, la tutela dei beni e dell'ambiente e il ripristino delle condizioni precedenti all'evento.

Inoltre questo documento guida l'Amministrazione nell'interazione con le strutture sovraordinate, deputate a supportare il Comune in caso di emergenza, attraverso schemi di comunicazione e modulistica.

Infine è fondamentale ricordare che questo piano di protezione civile si completa e deve essere utilizzato con il piano regolatore e agli strumenti di pianificazione territoriale, i quali contengono informazioni e studi relativi alle criticità del territorio (rischi, vincoli, infrastrutture, uso del territorio...).

Questo piano di protezione civile trae spunto ed è conforme alla vigente normativa di riferimento, regionale e nazionale. Inoltre fa proprie le linee dettate dal Dipartimento Nazionale attraverso le indicazioni operative del 14 ottobre 2011 e il D.P.C.M. concernente gli "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" del 03 dicembre 2008.

Normative di riferimento

Con il termine "protezione civile" si intendono tutte le strutture e le attività messe in campo dallo Stato e dagli Enti Locali per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Dal 1992 l'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio Nazionale", coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale. Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Nella maggioranza dei Paesi europei, la protezione civile è un compito assegnato ad una sola istituzione o a poche strutture pubbliche. In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione tutta l'organizzazione dello Stato, dai Ministeri al più piccolo comune, ed anche la società civile partecipa a pieno titolo al Servizio nazionale della protezione civile, soprattutto attraverso le organizzazioni di volontariato. Le ragioni di questa scelta si possono individuare nell'incontro tra una motivazione istituzionale ed una esigenza operativa legata alle caratteristiche del nostro territorio.

Dal punto di vista dell'ordinamento amministrativo, è in corso da anni un processo di riforma orientato ad aumentare il peso, le competenze e le responsabilità delle istituzioni regionali e locali, attuando e sviluppando in forme adeguate alle esigenze di oggi gli orientamenti al regionalismo e alla valorizzazione delle istituzioni locali già presenti nella Carta costituzionale. La protezione civile non poteva essere estranea a questo processo, che spiega l'importanza crescente che stanno assumendo nella struttura del sistema nazionale della protezione civile le Regioni e le amministrazioni locali, l'aumento delle responsabilità e delle competenze loro affidate, l'articolazione dei livelli di decisione e di intervento, la complessità delle esigenze di direzione e coordinamento del sistema ai vari livelli.

Il modello organizzativo della nostra protezione civile, che origina anche dal processo di riorganizzazione dell'ordinamento amministrativo, risulta particolarmente adeguato ad un contesto territoriale come quello italiano, che presenta una gamma di possibili rischi di calamità e catastrofi sconosciuta negli altri Paesi europei. Quasi ogni area del paese risulta interessata dalla

probabilità di qualche tipo di rischio, e ciò rende necessario un sistema di protezione civile flessibile, che assicuri in ogni area la presenza di risorse umane, mezzi, capacità operative e decisionali in grado di intervenire in tempi brevissimi in caso di calamità, ma anche di operare con continuità per prevenire e, per quanto possibile, prevedere i disastri.

Il sistema che si è costruito è basato sul principio di sussidiarietà; il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è il Sindaco, che organizza le risorse comunali secondo piani prestabiliti per fronteggiare i rischi specifici del suo territorio. Quando si verifica un evento calamitoso, il Servizio Nazionale della protezione civile è in grado di definire la portata dell'evento e valutare se le risorse locali siano sufficienti a farvi fronte. In caso contrario si mobilitano immediatamente i livelli provinciali, regionali e, nelle situazioni più gravi, anche il livello nazionale, integrando le forze disponibili con gli uomini e i mezzi necessari.

Un'altra importante particolarità è che nel nostro sistema si identificano da subito le autorità che devono assumere la direzione delle operazioni: è infatti evidente che una situazione di emergenza richiede in primo luogo che sia chiaro chi decide, chi sceglie, chi si assume la responsabilità degli interventi da mettere in atto. Nel caso di emergenza di livello comunale questo ruolo compete appunto al Sindaco, definito dalla normativa "Autorità locale di protezione civile" per mezzo della struttura comunale di protezione civile.

La normativa nazionale e regionale

La Legge n° 225 del 24 febbraio 1992 è la base dell'attuale realtà di protezione civile: con essa viene istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, dando una prima definizione chiara delle competenze di Regioni, Province, Prefetture, e Comuni in materia di previsione, prevenzione, soccorso e ritorno alle normali condizioni di vita. Tale definizione deriva da un cammino durato anni in cui il legislatore ha raggiunto, emergenza dopo emergenza, la necessità non rinviabile di un inquadramento univoco delle attività di protezione civile, a tutti i livelli. In particolare, questa legge prevede espressamente (Art. 3) che le competenze della Protezione Civile si articolino in maniera complessa: non solo nella semplice gestione dell'emergenza, ma in una serie integrata di attività che coprono tutte le fasi del "prima e del dopo", secondo il climax Previsione, Prevenzione, Soccorso e superamento dell'Emergenza.

Altro aspetto importante è la definizione dei tipi di emergenza. Il legislatore definisce (Art.2) di caratterizzare le emergenze in tre livelli:

tipo A: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli Enti e amministrazioni competenti in via ordinaria”;

tipo B: “eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria”;

tipo C: “calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”.

Sinteticamente, l'emergenza inizia ad essere gestita non più dall'alto, dallo Stato, ma il primo passo è fatto dagli Enti Locali, i quali si strutturano ed intervengono puntualmente secondo le proprie possibilità e risorse per quanto riguarda i tipi A e B. Se tali risorse non fossero sufficienti, l'Ente Locale chiede al Governo la Dichiarazione dello Stato di Emergenza (ovvero, si riscontra una situazione in cui le capacità di risposta dell'ente locale non sono in grado di far fronte ai problemi che si sono presentati, e quindi bisogna ricorrere alle risorse proprie dell'ordinamento territoriale superiore). Il Consiglio dei Ministri nomina dunque un Commissario Straordinario (Art.5) per gestire gli interventi e i fondi per l'emergenza; egli può agire in deroga alle normative comunitarie ed alla legge italiana in materia d'appalto, oltre ad avere la possibilità di emettere ordinanze straordinarie (sempre rispettando i principi generali dell'ordinamento giuridico). Per cause di forza maggiore (l'urgenza dell'intervento) viene sospesa la procedura di aggiudicazione delle opere pubbliche mediante gara d'appalto, che ha tempistiche lunghe; il Commissario può affidare i lavori a ditte scelte a sua discrezione.

Un altro step fondamentale si ha in seguito alla cosiddetta “devolution”, sancita dalla Legge n. 59/97 (la cosiddetta “Legge Bassanini”). Tale Legge, nasce in seguito alle direttive europee volte a favorire l'armonizzazione fra i paesi membri dell'Unione sul tema del decentramento, determina numerosi cambiamenti nelle modalità di collegamento tra Stato, Regioni e sistema delle autonomie locali sul campo amministrativo. Per quanto concerne la protezione civile, il decreto attuativo n°112 del 31 marzo 1998 ridefinisce al Capo VII del testo le competenze delle diverse componenti del Servizio nazionale della protezione civile, distinguendo quelle dello Stato (art. 107) da quelle degli Enti Locali (art. 108), ed in particolare:

Art.108, comma 1, lettera c: sono attribuite ai comuni le funzioni relative:

1. all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

2. all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3. alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le Comunità Montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4. all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5. alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
6. all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

La partecipazione diretta degli Enti Locali continua ad essere la priorità per affrontare i rischi in maniera più veloce ed organica: ciò avviene sia rimarcando l'autonomia decisionale locale riguardo alla gestione delle proprie caratteristiche di rischio territoriale, sia potenziando gli strumenti normativi di fruizione delle risorse "prossime" ai luoghi di intervento.

Questo avviene anche successivamente, nel 2001, con nuovi interventi del legislatore sulle funzioni del Sistema italiano di protezione civile.

Il passaggio saliente riguarda le modifiche apportate alla Carta Costituzionale con la Legge Costituzionale n°3 del 18 ottobre 2001. Non più una legge ordinaria, ma una modifica costituzionale che vuole sancire in maniera inequivocabile il percorso intrapreso quasi dieci anni prima. La nuova competenza per gli Enti Locali è qui espressa in maniera definitiva, e permette l'inizio di un nuovo percorso di pianificazione locale dei rischi sul proprio territorio. In dettaglio, la nuova Costituzione definisce ora la Protezione Civile tra le materie di competenza concorrente fra Stato e Regioni:

Art. 117 [...] Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...] protezione civile [...].

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

e introduce il principio di sussidiarietà:

Art. 118 Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Ciò significa che spetta alle Regioni la potestà legislativa sulla base dei principi fondamentali dettati dalle leggi statali, ed i processi sia decisionali che operativi, vedono come indispensabili protagonisti gli Enti Locali. La protezione civile è definitivamente un "affare locale", e dalla pianificazione, al controllo, dalla gestione alla mitigazione dei rischi, vede fra gli altri il Sindaco quale protagonista. La Regione Toscana ha normato appositamente la propria competenza in prima istanza con la Legge Regionale 88/1998, come modificata dalla Legge Regionale 01/2001, in cui ha dato attuazione del già citato decreto legislativo n.112/1998 (art. 30 e 31) in materia di protezione civile, istituendo il sistema regionale di protezione civile quale insieme organizzato dei soggetti pubblici e privati che, nell'ambito dei compiti definiti dalla normativa vigente, concorrono alle attività di protezione civile nel territorio toscano. La Legge Regionale 67/2003 "Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività", infine, stabilisce all'Art. 8, comma 2, i compiti affidati dalla Regione ai Comuni:

lettera a: elaborazione del quadro dei rischi, in raccordo con la provincia;

lettera b: organizzazione delle procedure atte a fronteggiare le situazioni di emergenza comunali;

lettera c: iniziative di prevenzione, informazione alla popolazione ed organizzazione di esercitazioni;

lettera d: assumere il coordinamento delle operazioni nel proprio ambito, in raccordo con la provincia;

lettera e: censimento danni post-evento e procedure di ritorno alla normalità;

lettera f: impiego del volontariato per le finalità di cui sopra.

Nel medesimo testo, dà facoltà ai Comuni con popolazione inferiore ai dieci mila abitanti di organizzarsi in forma associata (Art.4) sulla base della Legge Regionale 40/2001 "Disposizione in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associate di comuni". Sempre all'interno della Legge Regionale 67/2003, nel particolare della Sezione II, viene disciplinata la redazione dei piani di protezione civile comunali e provinciali. Nello specifico, essi devono: definire il quadro dei rischi e disciplinare l'organizzazione e le procedure per fronteggiare l'emergenza

(Art.16, comma 1, lettera *a* e *b*). L'organizzazione operativa del comune deve essere predisposta (Art. 18, comma 1):

lettera a: sulla base delle indicazioni regionali,

lettera b: censendo le risorse disponibili sul territorio ed evidenziando eventuali criticità;

lettera c: stabilendo le procedure di raccordo con la provincia sulla base del piano provinciale.

Per quanto concerne il Regolamento attuativo di tale legge, si fa riferimento al DPGR 69/2004 e alle successive modifiche apportate dal DPGR 44/2006. Significativa indicazione è espressa, oltre che dalle competenze comunali ridefinite nel dettaglio dell'Art. 5, dalla procedura di attivazione dell'Unità di Crisi annoverata nell'Art. 11:

Comma 1: A livello comunale, l'unità di crisi è convocata dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dal diverso soggetto competente in base all'ordinamento e le modifiche apportate DPGR 44/2006.

Comma 2: L'unità di crisi comunale prevede, di norma, la partecipazione:

- a) dei responsabili dei servizi comunali interessati dall'emergenza tra cui, in particolare, del
- b) servizio tecnico, viabilità, sociale, polizia municipale, edilizia;
- c) di un referente della azienda sanitaria locale competente per territorio, ove la situazione di
- d) criticità riguardi i presidi ospedalieri presenti sul territorio comunale;
- e) un rappresentante degli enti o società erogatori dei servizi pubblici essenziali;
- f) un referente dei vigili del fuoco (abrogato con DPGR 44R del 2006);
- g) un referente delle forze dell'ordine locali, individuato d'intesa con il prefetto (abrogato con DPGR 44R del 2006);
- h) una rappresentanza delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale, per il coordinamento e l'utilizzo delle risorse impegnate nell'attività di soccorso in conformità alle
- i) previsioni dei piani di protezione civile comunali;
- j) gli altri soggetti individuati nel piano di protezione civile comunale.

Così come previsto dalla normativa il presente Piano, per quanto compete alla Regione ed alla Provincia, sarà loro trasmesso entro sessanta giorni dall'approvazione per le opportune osservazioni, come espresso dall'Art.24, comma 1 del sopracitato decreto.

Per la predisposizione del presente piano, si fa riferimento alle linee guida pubblicate nell'allegato 1 del Decreto Regionale 5729/2008 recante "Manuale di istruzioni tecnico – operative per l'elaborazione e la verifica del piano di protezione civile comunale/intercomunale".

Le strutture nazionali e gli enti locali preposti alla di protezione civile

Come già detto, il cammino legislativo inizia nel 1992 con la Legge 225 dello stesso anno, la quale ridisegna e razionalizza l'organizzazione della protezione civile. E lo fa con una originalità che non è presente in alcun altro paese: vengono coinvolti in questa funzione pubblica non solo l'organizzazione dello Stato ed il sistema degli Enti Locali, ma anche la società civile, i privati, che partecipano a pieno titolo al Servizio Nazionale della Protezione Civile.

Fra i vari aspetti trattati dal legislatore, infatti, di fondamentale importanza assume l'Art. 6, il quale elenca chi fa parte del nuovo sistema, e nel farlo coinvolge praticamente tutte le realtà della società italiana:

Art. 6, comma 1: All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Tutte le strutture presenti nel paese vengono direttamente interessate nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, compreso il concorso dei cittadini:

Art. 6, comma 2: Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

Necessariamente le componenti istituzionali del servizio, ovvero gli Enti Locali, sono affiancate da componenti più prettamente "operative" di livello nazionale, ovvero da quelle strutture che, affiancandosi a Comuni, Province e Regioni, vanno ad operare materialmente gli interventi necessari soprattutto nella fase di soccorso:

Art. 11: Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;

- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- j) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - CNSAS.

Anche in questo caso, l'elenco recepisce lo spirito di coinvolgimento e di partecipazione completa agli interventi di protezione civile, andando ad utilizzare tutte le risorse che specificatamente o meno, possono essere determinanti nella gestione delle criticità. Inoltre, tali strutture possono soddisfare l'esigenza di organizzazione e diffusione capillare sul territorio, riuscendo ad intervenire puntualmente nelle casistiche minori, o massivamente per quanto concerne situazioni emergenziali di tipo C.

Buone pratiche nel rapporto tra gli Enti e le Amministrazioni locali

In aggiunta al quadro normativo possiamo trovare direttive o indirizzi, provenienti dal Dipartimento Nazionale della protezione civile, che vengono emessi con il preciso scopo di "consigliare" comportamenti a buone pratiche che possano migliorare il sistema della protezione civile.

In questo ambito ci pare molto utile sottolineare quanto riportato rispettivamente nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, concernente "*indirizzi operativi per la gestione delle emergenze*" del 03 dicembre 2008 e nelle "*indicazioni operative per provvedere a prevenire eventuali situazioni di emergenza connesse a fenomeni idrogeologici e idraulici*" del 14 ottobre 2011.

Negli Indirizzi operativi, troviamo un esplicito richiamo alle amministrazioni Provinciali e Regionali affinché si facciano promotrici di iniziative finalizzate al supporto delle realtà comunali, in particolare quelle di piccole dimensioni, nella realizzazione di modelli di pianificazione che consentano una efficiente organizzazione delle risorse a livello locale. Oltre a questa importante nota, sempre nella stessa direttiva possiamo leggere quanto segue:

A livello comunale, così come previsto dall'art.15 commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e dall' art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede ai primi interventi necessari a fronteggiare l'emergenza, dando attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. In particolare, anche utilizzando il potere di ordinanza, il Sindaco,

attraverso il personale della sua struttura comunale e chiedendo l'ausilio delle componenti e strutture di protezione civile presenti ed operanti sul territorio (vigili del fuoco, forze di polizia, strutture sanitarie, enti gestori della rete idrica, elettrica, del gas, dei rifiuti e della telefonia, volontariato locale) e con il supporto di ditte ed aziende private provvede a:

- l'individuazione della sede più idonea per l'ubicazione del centro operativo comunale, delle aree di attesa e delle aree di ricovero della popolazione (Laddove non prevista già in fase di pianificazione dell'emergenza); l'individuazione delle situazioni di pericolo e la prima messa in sicurezza della popolazione, anche disponendone l'evacuazione; l'assistenza sanitaria ai feriti;
- la distribuzione dei pasti e l'assegnazione di un alloggio alternativo alla popolazione "senza tetto";
- la continua informazione alla popolazione sulla situazione e sui comportamenti da adottare anche attraverso l'attivazione di uno sportello informativo comunale;
- il controllo della viabilità comunale con particolare attenzione alla possibilità di afflusso dei soccorritori e di evacuazione della popolazione colpita o a rischio;
- il presidio a vista del territorio per seguire l'evoluzione dell'evento.

In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio, ai diversi livelli di responsabilità, i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentate le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Aggiornamento del documento

Così come definito dalla Legge Regionale n. 67/2003 il Piano di Protezione Civile deve essere continuamente sottoposto a riesame e aggiornamento al fine di rappresentare un reale strumento operativo. Il sistema di analisi e procedure realizzato è stato infatti sviluppato sulla base delle conoscenze attuali del territorio che saranno sempre oggetto di variazioni rendendo indispensabile l'aggiornamento periodico di tutti i dati raccolti. Il quadro dei rischi individuato è fortemente soggetto a modifiche e può variare anche in maniera importante in seguito al verificarsi di nuovi eventi, oppure in seguito alla realizzazione di opere che riducano, rimuovano o moltiplichino l'incidenza del rischio in determinati punti sul territorio. Tutti questi fattori portano

alla continua necessità di aggiornamento, modifica, integrazione di tutto il materiale contenuto nel Piano.

E' importante sottolineare che la redazione del Piano di Protezione Civile non esaurisce i compiti dell'ufficio comunale di protezione civile bensì costituisce una indispensabile premessa allo sviluppo di un sistema di protezione civile funzionante.

A seguito dell'approvazione del documento, l'ufficio di protezione civile comunale dovrà periodicamente aggiornarlo in merito ai dati territoriali di base (vulnerabilità e risorse), all'analisi dei rischi, alle novità in campo normativo e legislativo e alle variazioni nei riferimenti e negli organigrammi degli Enti coinvolti.

Un ulteriore importante ruolo di aggiornamento del piano dovrà inoltre essere svolto dalle figure di riferimento del Comune che riceveranno la responsabilità delle funzioni del Centro Operativo Comunale.

Lista riassuntiva delle principali normative

Per un quadro più completo delle normative in ambito protezione civile, si potrà far riferimento alla seguente lista che viene fornita ufficialmente dal Dipartimento Nazionale della protezione civile.

Quadro normativo riguardante il servizio nazionale della Protezione Civile

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Legge n. 401 del 9 novembre 2001

Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Legge n. 152 del 26 luglio 2005

Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile

D.P.C.M. del 21 novembre 2006

Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. del 2 luglio 2010

Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. del 3 aprile 2006

Composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi.

Norme rilevanti sul coordinamento dei soccorsi

Legge n.26 del 26 febbraio 2010 che converte il decreto 30 dicembre 2009 n.195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (10A02577) (GU n. 26 del 26-02-2010)

D.L. 30 Dicembre 2009 n. 195

Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile. (09G0208) (GU n. 302 del 30-12-2009)

D.P.C.M. 21 novembre 2006

Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della Protezione Civile

D.P.C.M. 23 ottobre 2006

Modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile

D.L. 31 maggio 2005, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile

D.L. 4 novembre 2002 n. 245

Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile

Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

D.P.C.M. 2 marzo 2002

Costituzione del Comitato Operativo della Protezione Civile

L. 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile.

L'articolo 5 comma 3 bis della legge è stato modificato dall'articolo 4 del *decreto legge n. 245 del 30 novembre 2005*

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

D. L. 7 settembre 2001, n. 343

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303

Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 303

Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n.59

D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Leggi riguardanti in particolare il ruolo delle Regioni e degli Enti Locali

Circolare 30 settembre 2002, n. DPC/CG/0035114

Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione

L. 9 novembre 2001, n. 401

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Servizio nazionale della Protezione Civile

Legge n. 225 del 24 febbraio 1992

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Legge n. 401 del 9 novembre 2001

Disposizioni urgenti per il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Legge n. 152 del 26 luglio 2005

Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile

D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 334

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

L. 3 agosto 1999, n. 265

Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla Legge 8 giugno 1990, n. 142

D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59